

OFFERTA CONTRATTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

CIG 4517682D1C

La sottoscritta Ditta, in relazione alla gara indetta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, da aggiudicare in base al criterio del prezzo piu' basso, si dichiara disposta ad eseguire il servizio stesso, alle condizioni principali riportate nella presente offerta-contratto:

Offre

PREZZO A BASE D'ASTA

– CORRISPETTIVO MENSILE FISSO - **EURO 3.300,00 (1)**

RIBASSO OFFERTO _____% (.....) **EURO** (2)
(in cifre) (in lettere)

PREZZO MENSILE FISSO FINALE OFFERTO,
OLTRE IVA, COMPRENSIVO DEL PREZZO

A BASE D'ASTA E DEL RIBASSO (1 - 2) **EURO.....** (3)

La sottoscritta Ditta si assume l'obbligo di eseguire il servizio, di cui al Capitolato riportato di seguito nella presente Offerta Contratto, nel periodo Ottobre 2012/Settembre 2015, in base al prezzo mensile fisso, al netto della predetta percentuale di ribasso praticata, per un numero di cani ricoverati da n. 50 a n. 80.

Qualora i cani ricoverati, il 5 di ogni mese, dovessero superare il numero di 80 unità, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo mensile fisso, al netto del ribasso offerto, per ognuno di questi cani, e solo per questi (da n. 81 in poi), l'importo mensile che scaturisce dal seguente calcolo :

importo a base d'asta Euro 3.300,00 (corrispettivo fisso mensile)
meno: percentuale di ribasso offerto
diviso: 30 (gg./mese)
diviso: 80 (numero massimo cani pagati con il corrispettivo mensile)
moltiplicato: numero di cani eccedenti n. 80.

Al contrario, qualora i cani ricoverati, il 5 di ogni mese, dovessero essere inferiori a n. 50, i cani dal n. 1 al n. 49 saranno pagati con il corrispettivo fisso di Euro 1,50/giorno/cad., oltre Iva e non sarà dovuto il corrispettivo mensile fisso di Euro 3.300,00, al netto del ribasso d'asta.

MODALITA' ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto dell'appalto (contratto) il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi mediante utilizzo di strutture destinate al ricovero temporaneo o permanente di cani, aventi le caratteristiche di cui all'art 5 della L.R. 21/09/1999 n. 86 e realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della suddetta Legge. Il servizio di ricovero e mantenimento comprende, oltre a quanto specificato nei successivi articoli del presente capitolato:

1 alimentazione dei cani;

- 2 aggiornamento del registro delle presenze, entrata e uscita dei cani, con contestuale comunicazione al Comune di ogni variazione;
- 3 cure sanitarie ed interventi veterinari, acquisto di farmaci;
- 4 sterilizzazioni ed apposizioni di microchip che si rendessero necessari nel corso del ricovero dell'animale;
- 5 trasporto dei cani dal canile sanitario, ove i cani vengono trasportati subito dopo la cattura, alla struttura in uso alla ditta affidataria;
- 6 trasporto dei cani dall'attuale collocazione, alla struttura in uso alla ditta affidataria;
- 7 smaltimento delle carcasse a norma di legge.

Il numero medio dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, custoditi con oneri a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi, è attualmente n. 60.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni tre (OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2015) con possibilità di conferma/proroga per ulteriori anni due.

Art. 3 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi mensili spettanti alla Ditta aggiudicataria sarà effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione della spesa, entro 90/120 gg successivi al mese di ricevimento di ciascuna fattura al protocollo generale dell'Ente, previa certificazione da parte del Responsabile della Polizia Municipale, circa la regolarità del servizio e la corrispondenza del numero dei cani ricoverati indicati nella fattura stessa unitamente al numero di microchip/tatuaggio di ogni cane indicato.

Art. 4 - RESPONSABILITA' E DOVERI DEL GESTORE

La ditta affidataria deve garantire agli animali custoditi, pena la rescissione del contratto, che si applicherà anche in caso di inosservanza di uno solo dei seguenti punti:

- a) condizioni igieniche ed ambientali non mortificanti e tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- b) spazio sufficiente per consentire un adeguato movimento;
- e) l'aggregazione nei box e/o tra i box adiacenti deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali e delle rispettive compatibilità caratteriali;
- d) cibo ed acqua sufficiente per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
- e) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;
- f) un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- g) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;
- h) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- i) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- j) la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

È fatto divieto assoluto di uso del collare elettrico o di altro analogo strumento che provochi effetti di dolore sui cani.

Art. 5 – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO / RIFUGIO / ASILO PER CANI – PROFILASSI PREVENTIVA AL RICOVERO

Dopo la cattura o il ritrovamento - effettuati su segnalazione dei soggetti del Comune deputati alla vigilanza o su iniziativa del Servizio Veterinario A.S.L. competente (in tal caso il medesimo Servizio Veterinario ne deve dare comunicazione al Comune – Comando di P.M.) - i cani possono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari, dove vengono sottoposti a visita veterinaria, ad eventuali trattamenti, immunizzazione e/o terapie,

identificazione, eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico, a cura del veterinario responsabile della struttura.

Dopo che l'animale è stato opportunamente identificato, vaccinato, sterilizzato e sottoposto ad altri eventuali trattamenti medici, per i cani catturati sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, il ricovero è autorizzato presso la struttura messa a disposizione della Ditta aggiudicataria (rifugio/asilo per cani), previa autorizzazione del personale del Servizio veterinario della A.S.L. competente, che valuterà il periodo di osservazione dell'animale post trattamento medico necessario.

Il trasporto dei cani alla struttura della Ditta aggiudicataria deve avvenire, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, in modo adeguato alla specie con esclusione di ogni sofferenza e con applicazione delle norme legislative in materia, in particolare nell'art. 19 della L.R. Abruzzo n. 86 del 21.9.1999, come previsto nell'articolo relativo al Trasporto.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, a conclusione della procedura di gara, comunicherà alla A.S.L. la struttura (rifugio/asilo per cani) della ditta aggiudicataria per il ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio dello stesso Comune di Roseto degli Abruzzi.

L'aggiudicatario deve individuare un veterinario quale responsabile sanitario, il quale registra i dati clinici ed epidemiologici rilevati, ai fini della programmazione degli interventi finalizzati che si rendessero necessari o dei quali ravvisasse l'opportunità.

Gli estremi del responsabile sanitario devono essere comunicati al Comune.

Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati, devono essere registrati su apposita scheda clinica individuale.

Deve essere tenuto apposito registro di entrata e uscita degli animali.

Il registro di entrata e di uscita degli animali deve riportare per ciascun animale presente i seguenti dati:

- a) data di introduzione, data di nascita o età indicativa;
- b) un verbale di presa in consegna al quale dovrà essere allegata obbligatoriamente una foto del cane;
- e) numero di identificazione dell'animale (codice microchip);
- d) eventuale riferimento alla scheda clinica di cui sopra;
- e) data di uscita, in caso di trasferimento, affido, restituzione al proprietario, decesso;
- f) in caso di affido, le generalità del destinatario.

Art. 6 — REQUISITI DEL RIFUGIO O ASILO PER CANI

La struttura (rifugio/asilo per cani), debitamente autorizzata dai competenti organismi, deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, in particolare da quanto previsto nell'Allegato "A" della L.R. Abruzzo n. 86 del 21/09/1999.

In particolare deve possedere i seguenti requisiti:

- a) autorizzazione sanitaria;
- b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;
- c) sistemazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
- d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;

e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con *altezza* non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane;

g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessario a far fronte agli interventi veterinari;

h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;

i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;

l) locale ripostiglio;

m) servizi igienici.

Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:

1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;

2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;

3) energia elettrica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;

- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnalatico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia.

La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 500 soggetti.

Art. 7 — MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario è obbligato alla corretta e dignitosa gestione quotidiana degli animali ospitati nella propria struttura, garantendo, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e nelle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare la L.R. Abruzzo n. 86/1999, :

-il lavaggio quotidiano dei box;

-la disinfestazione e disinfezione periodica dei box;

-la immediata trasmissione, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per vie brevi, del dato relativo al numero dei cani custoditi al momento;

-la comunicazione al Comune, entro le 24 ore lavorative successive, del decesso di un cane ospitato, corredata di attestazione autorizzata dal veterinario responsabile;

-lo smaltimento delle carcasse dei cani, che deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia e secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblico con relativi oneri di smaltimento a carico dell'appaltatore;

- l'immediato adeguamento della propria struttura ad eventuali nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire in materia;

-la comunicazione immediata al Servizio Veterinario competente per territorio di tutti i decessi;

- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché di ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti corretti con il cittadino e le Associazioni di volontariato.
- il massimo impegno nel promuovere il maggior numero di adozioni possibili, da parte dei privati e/o di associazioni di volontariato

Art. 8 - TRASPORTO

La ditta aggiudicataria deve provvedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, con propri mezzi ed a proprie spese, al trasporto e collocamento presso la propria struttura di ricovero dei cani in carica attualmente al Comune di Roseto degli Abruzzi prelevandoli dal luogo ove sono ricoverati (n. 60 circa).

La medesima Ditta aggiudicataria, con le stesse modalità di cui sopra, nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà provvedere di volta in volta al trasferimento e collocamento presso la propria struttura dei cani catturati sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e ricoverati presso il canile sanitario.

Il trasporto dei cani alla struttura della Ditta aggiudicataria deve avvenire in modo adeguato alla specie con esclusione di ogni sofferenza e con applicazione delle norme legislative in materia, in particolare nell'art. 19 della L.R. Abruzzo n. 86 del 21.9.1999.

Art. 9 — AFFIDAMENTO CANI RANDAGI

Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei cani randagi.

Art. 10 – CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale (con le modalità e i tempi che riterrà più opportuni e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire), per mezzo di suoi rappresentanti, potrà effettuare, in qualunque momento, sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e la rispondenza alle norme di legge vigenti per un corretto e regolare svolgimento del servizio.

In particolare, eseguirà, per il tramite dell'incaricato del Comando di Polizia Municipale, il controllo dei microchips -attraverso lettori di microchips- o dei tatuaggi e del numero di cani ricoverati presso il rifugio/asilo, con il supporto del personale messo a disposizione della Ditta aggiudicataria.

Art. 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata (bolli, registrazione, diritti di segreteria, ecc).

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento della somma che sarà all'uopo richiesta.

Art. 12 – PENALITA'

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali, degli obblighi del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione, scaduto senza esito detto termine, applicherà al soggetto aggiudicatario una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00) salvo, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

La penale comminata sarà detratta dall'importo da liquidare della fattura immediatamente successiva.

Art. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria è competente il Foro di Teramo

Art. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il servizio verrà eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato (artt. dal n. 1 al n.14);
- b) dai regolamenti dei contratti e di contabilità vigenti presso l'Ente;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto;
- d) dalla L.R. Abruzzo 21.9.1999, n. 86 e ss.mm.ii.;
- e) dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato.

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____
_____, C.F. _____

nella sua qualità di Legale rappresentante/.....
della Ditta _____ sede legale _____

P.I. _____ MATRICOLA INPS _____ CODICE INAIL _____

tel.n. _____ mobile n. _____,

FAX n _____ e-mail _____

proprietario o gestore del rifugio o asilo per ricovero cani denominato _____,

sito in _____

avente tutte le caratteristiche previste dalle vigenti Leggi in materia,
in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di Legge per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto,

dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.

DICHIARA, inoltre,

a) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) che, se aggiudicatario, gli estremi identificativi del c/c dedicato alla gestione del presente contratto, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:

Intestatario del conto
(generalità e codice fiscale)

La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto e' /sono
(generalità e codice fiscale)

d) di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi.

ALLEGA: copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identità, in corso di validità.

Data _____

DITTA
(timbro e firma)